



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Coordinamento Nazionale**  
**Ministero Interno**

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail [interno@uilpa.it](mailto:interno@uilpa.it)

**CIRCOLARE N. 16**  
**9 FEBBRAIO 2024**

**SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 4/2024**  
**PERSONALE EX CRI**  
**LA NOSTRA RICHIESTA E LA RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE**



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica**  
**Amministrazione**

**Coordinamento Nazionale**  
**Ministero Interno**

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail [interno@uilpa.it](mailto:interno@uilpa.it)

Al Dipartimento per l'Amministrazione Generale  
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile  
e per le Risorse Strumentali e Finanziarie  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali  
Dott. Maurizio VALLONE  
[risorsefinanziarie\\_prot@pec.interno.it](mailto:risorsefinanziarie_prot@pec.interno.it)

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale 4/2024, legge di bilancio n. 213/2023.

Come è noto la sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che stabiliva quale data utile per il compimento degli anni necessari per la corresponsione della maggiorazione Ria il 31 dicembre 1990, portandola al 31 dicembre 1993.

Sicuri che le Amministrazioni formularanno quesiti agli Uffici competenti, riteniamo opportuno segnalare un unicum che riguarda la nostra Amministrazione. Nel 2001 furono notificate al Ministero 6 sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato prima della norma cassata dalla Corte che stabilivano quale data per la maggiorazione Ria il 31 dicembre 1992. Pertanto l'Amministrazione espulse da tali sentenze i dipendenti che maturavano il diritto tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993. Riteniamo che la sentenza della Corte incida su tali ricorrenti con diritto alla corresponsione di quanto spettante.

Con l'occasione si chiede di conoscere come intenda codesta Amministrazione applicare il disposto dell'Art. 1 comma 26 lettere a e b che modifica la natura dell'assegno ad personam spettante al personale civile e militare dell'ex CRI transitato nella nostra Amministrazione.

Si resta in attesa di riscontro a quanto prospettato.

Roma, 2 febbraio 2024

IL COORDINATORE NAZIONALE  
Vincenzo Candalino



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per le risorse strumentali e finanziarie

[risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it](mailto:risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it)

Al Coordinatore Nazionale  
UIL PA MINISTERO INTERNO  
[interno@uilpa.it](mailto:interno@uilpa.it)

e, p.c. All'UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI  
[politichepersonale.relazioniisindacali@pec.interno.it](mailto:politichepersonale.relazioniisindacali@pec.interno.it)

**OGGETTO:** Sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale.  
Personale ex CRI.

Si riscontra la nota del 2 febbraio 2024 afferente sia all'applicazione della Sentenza citata in oggetto che all'assegno personale spettante al personale civile e militare dell'ex CRI, transitato nei ruoli di questa Amministrazione, alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2024.

Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell'11 gennaio 2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per le risorse strumentali e finanziarie

[risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it](mailto:risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it)

del riconoscimento della maggiorazione della RIA di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. 44/90, occorre evidenziare che la decisione dichiarativa d'incostituzionalità ha efficacia relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

Pertanto, questa Direzione, al fine di procedere all'applicazione uniforme della sentenza in parola, ha richiesto un parere al Ministero dell'Economica e delle Finanze - IGOP, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica, con riserva di comunicare le determinazioni che si riceveranno dagli organi competenti.

In ultimo, in relazione al trattamento economico spettante ai dipendenti ex CRI, transitati nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, preme assicurare il codesto Sindacato che le recenti modifiche all'art. 5, c. 5 e all'art. 6, c. 6 del D.Lgs. n. 178/2012, confermano il corretto operato di questa Direzione in merito ai provvedimenti di determinazione e riassorbimento dell'assegno *ad personam* attribuito al medesimo personale, in quanto emanati in conformità agli aggiornamenti normativi predetti.

Il Dirigente

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
FRANCESCO PUGLISI  
In Data/On Date:  
venerdì 9 febbraio 2024 10:25:30